



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

Bruxelles, 3 aprile 2013
(OR. en)

2010/0374 (COD)

PE-CONS 77/12
ADD 19

STATIS 106
ECOFIN 1090
UEM 345
CODEC 3081
OC 768

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali
nell'Unione europea (SEC 2010) (Allegato A — Capitolo 19)

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 17.4.2013

CAPITOLO 19

CONTI EUROPEI

INTRODUZIONE

- 19.01 Il processo di integrazione europea ha reso necessaria la compilazione di una serie completa di conti in grado di rispecchiare l'economia europea nel suo complesso e di migliorare l'analisi e l'elaborazione delle politiche a livello europeo. I conti europei comprendono la stessa serie dei conti nazionali degli Stati membri e impiegano i medesimi concetti.
- 19.02 Il presente capitolo descrive le caratteristiche peculiari dei conti europei, ossia dei conti dell'Unione europea e della zona euro. Per i conti europei è necessario prestare particolare attenzione alla definizione di unità residenti, ai conti del resto del mondo e alla presentazione di valori netti per le operazioni economiche (flussi) intraeuropee e dei conti patrimoniali finanziari (consistenze).
- 19.03 Il territorio economico dell'Unione europea è costituito:
- a) dai territori economici degli Stati membri dell'Unione europea; e
 - b) dai territori economici delle istituzioni dell'Unione europea.

19.04 Il territorio economico della zona euro è costituito:

- a) dai territori economici degli Stati membri della zona euro; e
- b) dal territorio economico della Banca centrale europea.

Dai conti nazionali ai conti europei

19.05 Sotto il profilo concettuale i conti europei non sono pari alla somma dei conti nazionali degli Stati membri, previa conversione in una valuta comune: occorre infatti aggiungere i conti delle istituzioni residenti dell'Unione europea. La portata del concetto di residenza varia nel passaggio dai conti nazionali degli Stati membri ai conti europei. Un esempio calzante al riguardo è costituito dal trattamento degli utili reinvestiti delle imprese di investimenti diretti all'estero o delle società veicolo. Nei conti nazionali degli Stati membri, gli investitori in un'impresa di investimenti diretti all'estero possono essere residenti di un altro Stato membro dell'Unione europea o della zona euro. I relativi utili reinvestiti non sono registrati come tali nei conti europei. Inoltre può essere necessario riclassificare le società veicolo nello stesso settore istituzionale della loro società madre allorché questa è residente in un altro Stato membro. Infine, occorre riclassificare i flussi economici transnazionali e le consistenze finanziarie tra paesi europei. Tali differenze sono presentate nei grafici 19.1 e 19.2 ipotizzando, per semplicità, una zona europea composta di soli due Stati membri: A e B. I flussi e le consistenze relative a residenti e non residenti sono presentati schematicamente mediante l'uso di frecce.

Grafico 19.1 — Aggregazione dei conti nazionali degli Stati membri

Allorché i conti nazionali dei paesi A e B sono aggregati, i conti aggregati del resto del mondo registrano i flussi interni tra i paesi A e B, nonché con gli altri paesi e con le istituzioni dell'Unione europea.

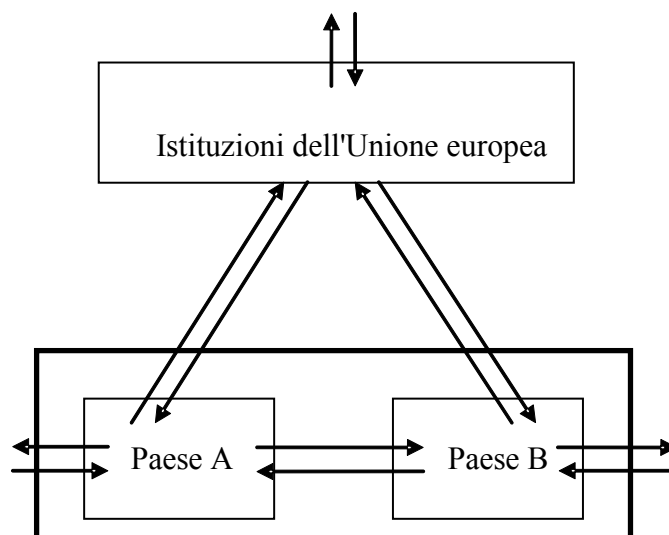
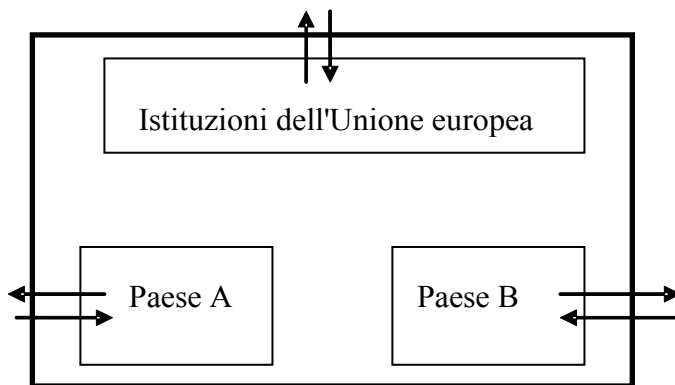


Grafico 19.2 — Conti europei

L'Unione europea e la zona euro sono considerate come un'unica entità: i conti delle istituzioni dell'Unione europea o della Banca centrale europea sono inclusi e nei conti del resto del mondo sono registrate soltanto le operazioni tra le unità residenti e i paesi terzi.



Conversione di dati espressi in valute diverse

19.06 Nei conti europei i flussi economici e le consistenze di attività e passività devono essere espressi in un'unica unità monetaria. A tale scopo, i dati registrati nelle diverse valute nazionali sono convertiti in euro:

a) utilizzando i tassi di cambio di mercato (o una media di questi) in vigore nel periodo per il quale sono compilati i conti;

o

b) ricorrendo a tassi di cambio fissi per l'intero periodo di tempo; può trattarsi del tasso fisso in vigore alla fine del periodo o all'inizio di questo, oppure di una media dei tassi di cambio dell'intero periodo; il tasso di cambio utilizzato influenza il coefficiente di ponderazione (fisso) di un determinato Stato membro negli aggregati europei;

o

c) calcolando un indice tra periodi consecutivi come media ponderata degli indici di crescita dei dati di ciascuno Stato membro espressi in valuta nazionale. I coefficienti di ponderazione sono determinati come la quota di ciascuno Stato membro, convertita al tasso di cambio, nel primo periodo di comparazione. Dopo aver scelto un periodo di riferimento, l'indice a catena può essere applicato a tale periodo per ottenere livelli per altri periodi di osservazione.

Con il metodo a) i coefficienti di ponderazione degli Stati membri negli aggregati europei sono aggiornati conformemente alle parità delle rispettive valute. I livelli degli aggregati europei sono pertanto aggiornati in qualsiasi momento, ma i rispettivi movimenti possono essere esposti a oscillazioni dei tassi di cambio. Nel caso di frazioni, l'incidenza delle oscillazioni dei tassi di cambio sul numeratore e sul denominatore potrebbe in larga misura compensarsi.

Con il metodo b) i coefficienti di ponderazione degli Stati membri non sono aggiornati, salvaguardando in tal modo i movimenti degli aggregati europei dalle oscillazioni dei tassi di cambio. I livelli degli aggregati europei possono tuttavia risentire della scelta dei tassi di cambio (fissi) che riflettono le parità delle valute degli Stati membri in un determinato momento.

Il metodo c) protegge i movimenti degli aggregati europei dalle oscillazioni dei tassi di cambio, mentre i livelli degli aggregati europei rispecchiano in generale le parità in vigore per ciascun periodo. Ciò va a scapito dell'additività e di altri vincoli contabili. Se questi sono necessari, devono essere ripristinati in una fase successiva.

- 19.07 I conti europei possono anche essere calcolati convertendo i dati registrati nelle diverse valute nazionali in standard di potere d'acquisto (SPA). I metodi a), b) o c) di cui al paragrafo 19.06 possono essere utilizzati a questo scopo, sostituendo i tassi di cambio con le corrispondenti parità di potere d'acquisto (PPA).

Istituzioni dell'Unione europea

19.08 Nel sistema europeo dei conti, le istituzioni dell'Unione europea comprendono le seguenti entità:

- a) istituzioni non finanziarie dell'UE: Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea e Corte dei conti europea;
- b) organi non finanziari dell'UE, compresi gli organismi finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea (ad esempio, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, le agenzie europee, ecc.) e il Fondo europeo di sviluppo; e
- c) istituzioni e organi finanziari dell'UE comprendenti segnatamente la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti.

È opportuno notare come nel gruppo b) le agenzie europee non comprendano le agenzie di regolamentazione dei mercati agricoli la cui attività principale consiste nell'acquistare e nel vendere prodotti agricoli allo scopo di stabilizzare i prezzi. Tali agenzie sono considerate residenti nello Stato membro in cui svolgono la propria attività.

- 19.09 Le istituzioni e gli organi non finanziari dell'UE finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea costituiscono un'unità istituzionale che presta principalmente servizi amministrativi non destinabili alla vendita a beneficio dell'Unione europea. Tale unità è pertanto classificata nel sottosettore «Istituzioni e organi dell'Unione europea» (S. 1315) ⁽¹⁾ del settore «Amministrazioni pubbliche» (S.13).
- 19.10 Fintanto che il suo bilancio non è adottato nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea, il Fondo europeo di sviluppo costituisce una unità istituzionale distinta, classificata nel sottosettore «Istituzioni e organi dell'Unione europea» (S. 1315) del settore «Amministrazioni pubbliche» (S.13).
- 19.11 La Banca centrale europea è un'unità istituzionale classificata nel sottosettore «Autorità bancarie centrali» (S.121) del settore «Società finanziarie» (S.12).
- 19.12 La Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti sono unità istituzionali distinte, classificate nel sottosettore «Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione» (S.125) del settore «Società finanziarie» (S.12).
- 19.13 Il territorio economico delle istituzioni dell'Unione europea comprende le zone franche territoriali situate negli Stati membri dell'UE o in paesi extra-UE, quali rappresentanze, delegazioni, uffici, ecc.

¹ Il codice S.1315 è un codice specifico per i conti europei. Non è citato nel capitolo 23 «Classificazioni» perché in tale capitolo sono elencati i codici da utilizzare nei conti nazionali degli Stati membri dove le istituzioni europee sono registrate nel settore del resto del mondo.

19.14 Le principali operazioni delle istituzioni dell'Unione europea sono registrate tra le risorse e gli impieghi come descritto nell'allegato del presente capitolo.

Conti del resto del mondo

19.15 Nei conti europei, i conti del resto del mondo registrano i flussi economici e le consistenze finanziarie di attività e passività tra le unità residenti nell'Unione europea o nella zona euro e le unità non residenti. Pertanto, dai conti europei del resto del mondo sono escluse le operazioni che si svolgono all'interno dell'Unione europea o della zona euro. I flussi osservati all'interno dell'UE o della zona euro sono denominati «flussi interni» e le posizioni finanziarie tra residenti dell'UE o della zona euro sono denominati «consistenze interne».

19.16 Le importazioni e le esportazioni di beni comprendono gli scambi di «quasi transito», ossia:

- 1) i beni importati da paesi terzi in uno Stato membro dell'Unione europea o della zona euro da un'entità che non è considerata come un'unità istituzionale e successivamente trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea o della zona euro; e
- 2) i beni provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea o della zona euro che sono successivamente esportati in paesi terzi da una entità che non è considerata come un'unità istituzionale.

Le esportazioni di beni sono valutate FOB alla frontiera dell'Unione europea o della zona euro.

Per i beni in quasi transito destinati all'esportazione, i costi di trasporto e di distribuzione all'interno dell'Unione europea o della zona euro sono considerati produzione di servizi di trasporto se il vettore è residente nell'Unione europea o nella zona euro e importazioni di servizi di trasporto in caso contrario.

- 19.17 Nei conti europei, il merchanting include soltanto l'acquisto da parte di un residente dell'Unione europea o della zona euro da un non residente di beni che sono successivamente rivenduti a un altro non residente, senza che i beni siano presenti fisicamente nell'Unione europea o nella zona euro. Il merchanting è registrato dapprima come esportazione negativa di beni e successivamente come esportazione positiva di beni, con la registrazione di qualsiasi differenza temporale tra l'acquisto e la vendita come variazione delle scorte (cfr. paragrafi 18.41 e 18.60).

Quando un operatore di merchanting, residente nell'Unione europea o nella zona euro, acquista beni da un non residente e li rivende a un residente in un altro Stato membro, l'acquisto è registrato come esportazione negativa nei conti nazionali dello Stato membro di tale operatore, ma come importazione nei conti europei.

- 19.18 Un'impresa di investimenti diretti all'estero è un'unità residente nell'Unione europea o nella zona euro della quale un investitore non residente possiede una quota pari o superiore al 10 % delle azioni ordinarie o dei diritti di voto (nel caso di una società) o una partecipazione equivalente (nel caso di un'impresa non costituita in società).

Nei conti nazionali degli Stati membri, gli investitori in una impresa di investimenti diretti all'estero possono essere residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o della zona euro. I relativi utili reinvestiti non sono registrati come tali nei conti europei.

Bilanciamento delle operazioni

- 19.19 Uno dei metodi per compilare i conti europei del resto del mondo consiste nel cancellare i flussi intraeuropei nei conti del resto del mondo degli Stati membri, sia nella sezione delle risorse sia nella sezione degli impieghi. Sebbene in teoria tali flussi speculari si compensino, nella pratica non è sempre così a causa della registrazione asimmetrica della stessa operazione nei conti nazionali delle controparti.

- 19.20 Nei conti europei le asimmetrie creano discrepanze tra i conti del totale dell'economia e i conti del resto del mondo. Per poter compilare i conti europei è pertanto necessario provvedere a un riallineamento di tali conti. A questo scopo si applicano metodi di riconciliazione come quello dei minimi quadrati o della ripartizione proporzionale. Nel caso dei beni, si possono utilizzare le statistiche sugli scambi interni all'Unione per attribuire le asimmetrie secondo la categoria di spesa.
- 19.21 L'eliminazione delle asimmetrie e il successivo bilanciamento dei conti determinano ulteriori differenze tra gli aggregati europei e la somma dei conti nazionali degli Stati membri.

Misure di prezzo e di volume

- 19.22 Per le operazioni su beni e servizi possono essere compilati conti europei non finanziari ai prezzi dell'anno precedente, applicando una metodologia simile a quella utilizzata per i conti europei a prezzi correnti. In primo luogo sono aggregati i conti degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione europea o della Banca centrale europea e compilati ai prezzi dell'anno precedente. In secondo luogo, le operazioni transnazionali tra Stati membri, valutate ai prezzi dell'anno precedente, sono defalcate dai conti del resto del mondo. In terzo luogo, le discrepanze risultanti tra le risorse e gli impieghi sono eliminate applicando il metodo scelto per bilanciare le operazioni europee a prezzi correnti.

19.23 I conti europei ai prezzi dell'anno precedente consentono di calcolare indici di volume tra il periodo attuale e l'anno precedente. Dopo aver scelto un periodo di riferimento, gli indici di volume possono essere concatenati e successivamente applicati ai conti europei ai prezzi correnti dell'anno di riferimento. Ciò determina la creazione di conti europei in volume per qualsiasi periodo di osservazione. Le serie così ottenute non sono additive. Se per le misurazioni in termini di volume a fini specifici è necessario rispettare l'additività e altri vincoli contabili, questi devono essere ripristinati nella fase finale del calcolo per ottenere serie corrette additive.

Conti patrimoniali

19.24 Nei conti europei è possibile compilare conti patrimoniali finanziari applicando una metodologia simile a quella utilizzata per le operazioni:

- a) i conti patrimoniali finanziari degli Stati membri sono integrati da consistenze di attività detenute e di passività assunte dalle istituzioni europee residenti nell'Unione europea o nella zona euro;
- b) le consistenze di attività finanziarie di un residente nell'Unione europea o nella zona euro detenute da un altro residente (consistenze interne) sono depennate dai conti del resto del mondo nazionali; e
- c) gli squilibri provocati dalle discrepanze tra le consistenze interne di attività finanziarie e le corrispondenti passività sono attribuiti ai diversi settori mediante operazioni di bilanciamento.

19.25 Nei conti europei è possibile compilare conti patrimoniali non finanziari sommando i conti patrimoniali non finanziari degli Stati membri dell'Unione europea o della zona euro.

Matrici secondo il principio «from whom to whom»

19.26 Le matrici secondo il principio «from whom to whom» mostrano in dettaglio le operazioni economiche tra i settori istituzionali o le attività finanziarie da essi detenute. Nei conti nazionali degli Stati membri, tali matrici illustrano in dettaglio le operazioni tra settori di origine e settori di destinazione o le attività finanziarie tra creditori e debitori, nonché tra i settori nazionali e il resto del mondo.

19.27 Nei conti europei è possibile compilare matrici secondo il principio «from whom to whom» aggregando le matrici nazionali e riclassificando come flussi e consistenze residenti i flussi e le consistenze intraeuropei. A tale scopo, occorre successivamente operare una distinzione in tali matrici nazionali tra operazioni (e attività finanziarie detenute) nei confronti delle unità residenti nell'Unione europea o nella zona euro e dei non residenti nel conto del resto del mondo. Inoltre, i flussi e le consistenze nei confronti delle unità residenti nell'Unione europea o nella zona euro devono essere ulteriormente differenziati secondo i settori di contropartita.

ALLEGATO 19.1 — I CONTI DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Risorse

- 19.A1.01 Le risorse delle istituzioni e degli organi non finanziari dell'Unione sono costituite principalmente da:
- a) dazi doganali e diritti agricoli;
 - b) tasse sulla produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina;
 - c) proventi dell'imposta sul valore aggiunto; e
 - d) risorsa basata sul reddito nazionale lordo (RNL).
- 19.A1.02 Nei conti delle istituzioni dell'Unione, tali flussi sono registrati come risorse del sottosettore «Istituzioni e organi dell'Unione europea» (S.1315) e come impieghi del resto del mondo (S.211).
- 19.A1.03 I dazi doganali e i diritti agricoli sono prelevati alle frontiere esterne dell'Unione europea in virtù della tariffa doganale comune. Essi sono classificati come «Imposte e dazi sulle importazioni, esclusa l'IVA» (D.212) e comprendono i costi di riscossione.

- 19.A1.04 È riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina detenute dai produttori. Tali contributi sono classificati come «Imposte sui prodotti, escluse le imposte sulle importazioni e l'IVA» (D.214) e comprendono i costi di riscossione.
- 19.A1.05 Una quota fissa degli importi riscossi con riferimento alle lettere a) e b) del paragrafo 19.A1.01. è trattenuta dagli Stati membri a copertura dei costi di riscossione. Tale quota era del 25 % nel 2009. Nei conti delle istituzioni dell'UE tali costi di riscossione sono registrati, nella sezione degli impieghi, come «Consumi intermedi» (P.2) del sottosettore «Istituzioni e organi dell'Unione europea» (S.1315). Nella sezione delle risorse dei conti del resto del mondo (S.211) essi sono registrati come «Importazioni di servizi» (P.72).
- 19.A1.06 La risorsa costituita dall'imposta sul valore aggiunto è calcolata applicando un'aliquota fissa, denominata aliquota di prelievo delle risorse IVA, alla base imponibile armonizzata dell'IVA di ciascuno Stato membro. La base IVA è livellata con riferimento al reddito nazionale lordo. Per livellamento della base IVA si intende che, nel caso in cui la base IVA di uno Stato membro superi una determinata percentuale della base imponibile RNL di tale Stato membro, l'aliquota di prelievo della risorsa IVA non è applicata alla base IVA bensì a tale percentuale della base imponibile RNL. La risorsa imposta sul valore aggiunto comprende i pagamenti per l'anno in corso, nonché i saldi degli anni precedenti, corrispondenti a revisioni delle basi IVA precedenti, allorché devono essere pagati. La risorsa relativa all'imposta sul valore aggiunto è classificata tra le «Risorse proprie dell'UE basate su IVA e RNL» (D.76).

- 19.A1.07 La risorsa basata sul reddito nazionale lordo è un ulteriore contributo al bilancio delle istituzioni dell'UE determinato sulla base del livello del reddito nazionale lordo di ciascuno Stato membro. Essa è classificata come «Risorse proprie dell'UE basate su IVA e RNL» (D.76) e comprende i rimborsi, come pure i versamenti a saldo per gli anni precedenti. Anche la correzione degli squilibri di bilancio accordata dagli altri Stati membri a favore di determinati paesi è registrata nella rubrica D.76, come risorse e impieghi del resto del mondo (S.211).
- 19.A1.08 I contributi degli Stati membri al Fondo europeo di sviluppo sono classificati come «Aiuti internazionali correnti» (D.74).
- 19.A1.09 Le partecipazioni degli Stati membri al capitale versato della Banca europea per gli Investimenti, del Fondo europeo per gli Investimenti e della Banca centrale europea sono registrate nei conti finanziari come «Altre partecipazioni» (F.519). Sono registrate come variazioni delle attività del resto del mondo (S.211) e variazioni delle passività dei sottosettori «Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione» (S.125) o «Autorità bancarie centrali» (S.121).

- 19.A1.10 Gli interessi da pagare sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli Investimenti, previa detrazione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM), sono classificati come «Interessi» (D.41). Nei conti delle istituzioni dell'Unione europea, essi sono registrati come impieghi del resto del mondo (S.2) e risorse degli «Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione» (S.125).
- 19.A1.11 Gli interessi da pagare su prestiti concessi dalla Banca centrale europea sono classificati come «Interessi» (D.41). Nei conti delle istituzioni dell'Unione europea, essi sono registrati come impieghi del resto del mondo (S.2111) e come risorse del sottosettore «Autorità bancarie centrali» (S.121).

Impieghi

- 19.A1.12 I pagamenti effettuati dalle istituzioni e dagli organi non finanziari dell'UE si riferiscono a:
- a) operazioni connesse alle attività da essi esercitate nella funzione di produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, principalmente: «Consumi intermedi» (P.2), «Investimenti fissi lordi» (P.51) e «Redditi da lavoro dipendente» (D.1);

- b) operazioni di distribuzione e di redistribuzione connesse ai trasferimenti dalle istituzioni dell'UE agli Stati membri, principalmente nella forma di «Contributi ai prodotti» (D.31), «Altri contributi alla produzione» (D.39), «Aiuti internazionali correnti» (D.74), «Altri trasferimenti correnti diversi» (D.759), «Contributi agli investimenti» (D.92) e «Altri trasferimenti in conto capitale» (D.99); e
- c) fondi erogati dal Fondo europeo di Sviluppo a favore di paesi terzi, classificati come «Aiuti internazionali correnti» (D.74).

19.A1.13 Nei conti delle istituzioni dell'UE, i pagamenti corrisposti da istituzioni e organi non finanziari dell'UE sono registrati come impieghi del sottosettore «Istituzioni e organi dell'Unione europea» (S.1315) e come risorse del resto del mondo (S.211 o S.22).

19.A1.14 I pagamenti effettuati dalle istituzioni e dagli organi non finanziari dell'UE sono generalmente registrati sulla base delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri. Gli anticipi e i pagamenti ex post sono registrati nei conti finanziari delle istituzioni dell'UE come «Altri conti attivi e passivi, esclusi i crediti commerciali e le anticipazioni» (F.89).

19.A1.15 I pagamenti effettuati dalle istituzioni e dagli organi finanziari dell'UE si riferiscono a:

- a) operazioni relative alle attività da essi esercitate nella funzione di produttori di servizi finanziari destinabili alla vendita, principalmente: «Consumi intermedi» (P.2), «Investimenti fissi lordi» (P.51) e «Redditi da lavoro dipendente» (D.1);

b) interessi (D.41).

Poiché le quote di partecipazione degli Stati membri al capitale della Banca europea per gli Investimenti non sono considerate investimenti diretti all'estero, nei conti di questa non sono registrati flussi imputati di utili reinvestiti (D.43).

19.A1.16 I conti delle istituzioni dell'Unione europea registrano i pagamenti effettuati dalle istituzioni e dagli organi finanziari dell'UE come impieghi del sottosettore «Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione» (S.125) e come risorse del resto del mondo (S.211 o S.22).

Consolidamento

19.A1.17 Nei conti europei, i flussi tra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE non sono normalmente consolidati, tra le risorse e gli impieghi, in seno al settore «Amministrazioni pubbliche» (S.13). Tuttavia, nel caso degli «Aiuti internazionali correnti» (D.74), i trasferimenti dagli Stati membri alle istituzioni dell'UE per finanziare, ad esempio, il Fondo europeo di Sviluppo sono consolidati e registrati, nei conti europei, come impieghi delle «Amministrazioni centrali (esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale)» nazionali (S.1311) e come risorse del resto del mondo (S.22).
